

Schema di 15

D.D.L. : Provvedimento provvisorio  
in materia di indennità di direzione  
e di funzione -

SEGRETARIA PRESIDENZA  
Ordine del giorno  
7. LUG 1981  
ARRIVO

La spesa dovuta da organi costituzionali  
questo quanto, tra l'altro, ribadito nel paragrafo  
capoverso della relazione del settore "La spesa  
è sostenuta dal Caf. 0003020 del bilancio 91" e  
che della stessa è stato tenuto conto in sede  
di proposta di spesa da inserire nel ed  
risorse, nel preventivo 91.

2-8-91

*[Signature]*

# REGIONE PUGLIA

DDL "PROVVEDIMENTO PROVVISORIO IN MATERIA DI INDENNITA' DI DIREZIONE E DI FUNZIONE".-

## RELAZIONE

L'istituto contrattuale disciplinato dall'art.37 della L.R. 22/90, innova significativamente il precedente istituto della indennità di direzione di struttura disciplinate dall'art.30 comma primo lettera c) e d) della L.R.26/84.

Quest'ultimo istituto ha avuto applicazione successiva alla attuazione della richiamata legge 26/84, a causa della mancanza della legge regionale di ristrutturazione degli uffici e per la quale causa solo con il successivo accordo nazionale di lavoro, quello recepito con la legge regionale 13/88 (13 Aprile 1988) è stata prevista la deroga di cui al 3° e 4° comma dell'art.61 della L.R. 13/88.

Ma proprio l'applicazione del precisato articolo 61 ha registrato un relativo contenzioso con l'Organo Governativo di controllo sulla Amministrazione regionale, secondo il quale la norma dell'articolo 61, in quanto norma transitoria, doveva avere effetto solo ed esclusivamente per i casi di attribuzione di responsabilità di strutture, antecedenti alla data di entrata in vigore della L.R. 13/88.

Ulteriori motivi di annullamento sono stati gli incarichi attribuiti con ordini di servizio dei Coordinatori di Settore o Ufficio.

Conseguenza di tale posizione dell'Organo di Controllo è che una parte di Dirigenti e di Funzionari che pure dirigono strutture, non hanno avuto l'attribuzione della indennità di funzione ex art. 61 L.R.13/88.

Si è detto all'inizio della profonda innovazione introdotta dallo art.37 della L.R. 22/90 (5 maggio 1990) che disciplina l'indennità di funzione dirigenziale correlandola all'effettivo eserci

# REGIONE PUGLIA

- 2 -

zio della funzione non più alla sola direzione di strutture regionali come per l'art.61, e rapportandola al coordinamento di attività, all'importanza della direzione delle strutture e dei singoli programmi; alla rilevanza delle attività di studio, di consulenza prepositiva e di ricerca, di vigilanza e di ispezione, di assistenza agli organi; alla disponibilità richiesta in relazione allo incarico conferito.

Detta nuova indennità, commisurata allo stipendio iniziale delle qualifiche dirigenziali, decorre inderogabilmente dal 1/10/1990 e sostituisce, inglobandole, tutte le indennità previste dalla L.R.26/84.

Poiché l'unica misura già determinata dall'accordo è quello dello 0,1 per i dirigenti di 1<sup>a</sup> Qualifica dirigenziale, che non siano preposti a direzione di una Struttura o ad una posizione di Staff, la determinazione dei coefficienti dell'indennità da attribuire a ciascun dirigente è rinviata dalla legge ad un apposito provvedimento.

A tale adempimento la Giunta regionale ha provveduto con propria deliberazione, che è stata annullata dall'Organo di Controllo, con la motivazione, che era necessario un provvedimento legislativo e non amministrativo.

Per quanto innanzi premesso, con il presente disegno di legge si intende conseguire il duplice obiettivo di sanare formalmente, con la forza propria dell'atto legislativo, la posizione di quei dirigenti e Funzionari che pur rispondendo della responsabilità di una struttura, hanno avuto annullato il relativo provvedimento di attribuzione dell'indennità ex art.61. Secondo obiettivo che si vuole realizzare è quello di dare attuazione ad un istituto contrattuale importante, che non può più essere rinviata, perché esso sostituisce i precedenti istituti ed ha come scadenza inderogabile il 1/10/90,

# REGIONE PUGLIA

- 3 -

disciplina di natura temporanea valida cioè fino all'applicazione della disciplina definitiva dell'istituto stesso, legata e inserita nella legge di Organizzazione delle strutture e dei servizi regionali, e che tiene conto della realtà organizzativa ordinamentale vigente.

Nel merito dell'articolato, il d.d.l consta di quattro articoli: l'articolo 1, suddiviso in cinque commi, con il comma 1° dispone che l'indennità di direzione ex art.30 lett.c) della L.R. 26/84 va attribuita ai dirigenti di 1<sup>a</sup> q.d. che alla data del 9/3/84 entrata in vigore della L.R.26, fino al 31/12/1987 risultavano incaricati di strutture dell'ordinamento regionale, anche se costituiti con atti formali, compresi anche gli atti di conferimento di incarico e/o di Organizzazione dei Coordinatori e/o Dirigenti responsabili e sempre che tali atti siano di data anteriore a quella di entrata in vigore della L.R. 13/84, legge cui appartiene l'art.61, che contiene la disposizione transitoria.

Il secondo comma dispone che l'indennità spetta per la direzione delle strutture individuate con gli atti e le modalità del comma primo, a partire dal 1° gennaio 1988 ai sensi dell'art.33 lett.c) della L.R. 13/88.

Il terzo comma disciplina i casi in cui il dirigente preposto alla direzione di una struttura con diritto riconosciuto e attribuito all'indennità di funzione ex art.61 L.R.13/88, sia passato alla responsabilità di altra struttura, perdendo il diritto all'indennità di godimento e vedendo annullato dall'Organo di Controllo l'indennità attribuita per la direzione della nuova struttura. Analoga disciplina è riservata al responsabile dei gruppi di lavoro costituiti ai sensi dell'articolo 38 della L.R.25/marzo/1974 n.18.

Il comma quarto precisa che il diritto all'indennità di direzione è limitata al periodo di effettivo esercizio della funzione di direzione.

# REGIONE PUGLIA

- 4 -

Il comma quinto prevede l'applicazione della stessa disciplina prevista per i dipendenti di 1<sup>a</sup> q. Dirigenziale, anche alle posizioni di responsabilità di strutture da parte dei Funzionari, per i quali é prevista la indennità di cui all'art.30 lett.d) della L.R.26/84.

L'articolo 2 del D.D.L. definisce i coefficienti della indennità di funzione dirigenziale, relativamente alle prime qualifiche dirigenziali, non essendo stata ancora definita la procedura concorsuale di accesso alle posizioni di 2<sup>a</sup> qualifica dirigenziale, sulla base dell'attuale ordinamento organizzativo - funzionale della Regione.

Oltre al coefficiente, già stabilito dalla legge 13/88, pari allo 0,1 attribuito ai Dirigenti senza alcuna responsabilità di struttura o di staff, sono previsti 3 diversi coefficienti 0,9; 0,6; 0,4:.

Il coefficiente 0,9 é attribuibile ai Dirigenti Coordinatori di Settori e Uffici del vigente Ordinamento, incaricati con formali provvedimenti di Giunta, esecutivi.

Il coefficiente 0,6 é attribuito ai Dirigenti preposti alla direzione di altre strutture organizzative, che siano articolazioni funzionali delle strutture apicali (Settori) sia previste dalla legge sia istituite con atti formali di data certa prima dell'entrata in vigore della L.R.22/90.

Il coefficienti 0,4 é attribuito ai Dirigenti responsabili di altre strutture articolazioni delle strutture di secondo livello, costituite con atti formali, di data anteriore all'entrata in vigore della L.R.22/90.

L'articolo 3 del D.D.L., disciplina le modalità di individuazione delle strutture funzionali di secondo e terzo livello, ai responsabili cui é attribuibile rispettivamente i coefficienti 0,6 e

# REGIONE PUGLIA

- 5 -

0,4 per le quali non ha trovato applicazione l'art.61 della L.R. 13/88, richiamato dall'art.46 della L.R. 22/90.

Alla individuazione ~~si~~ prevede con proprio atto ricognitivo la Giunta regionale sulla base della valutazione di un'apposita Commissione composta da due rappresentanti delle OO.SS. e da due Dirigenti e presieduta dall'Assessore al Personale.

L'art.4 infine, prevede la spesa derivante dall'applicazione della legge definita in 1300 milioni per il periodo 1/10/90 - 31/12/90 e in 3.900.000.000== per l'anno 1991 la cui copertura é assicurata dal Cap.0003020 del bilancio 1991.

La suindicata spesa assorbirà la spesa in atto per l'indennità di direzione pari per il periodo del 1990 a £.472.000.000, e per l'anno 1991 a 1.200.000.000.====

CC/Tr.



# REGIONE PUGLIA

## DISEGNO DI LEGGE DELLA GIUNTA REGIONALE

### PROVVEDIMENTO PROVVISORIO IN MATERIA DI INDENNITA' DI DIREZIONE E DI FUNZIONE

#### Art. 1

1. L'indennità di cui all'art. 30 lett. C) della l.r. 9 maggio 1984, n. 26 va attribuita dalla data di entrata in vigore della medesima legge e fino al 31.12.1987, alle unità di prima qualifica dirigenziale che risultino incaricate di strutture operanti nell'ambito dell'ordinamento regionale ancorchè costituite con atti formali, compresi quelli dei Coordinatori/Dirigenti responsabili, purchè antecedenti alla data di entrata in vigore della l.r. 14 aprile 1988, n. 13. La individuazione delle strutture e l'accertamento dell'espletamento della funzione di responsabilità/direzione potrà in ogni caso essere formalizzata con atto ricognitivo della G.R.

2. Dall'1.1.1988, per la direzione delle medesime strutture individuate ai sensi del precedente primo comma, compete l'indennità prevista dalla lett. c) dell'art. 33 della L.R. 13 aprile 1988, n. 13.

3. Le indennità previste per il personale inquadrato nella prima qualifica dirigenziale competono, altresì, ai dirigenti delle medesime strutture individuate ai sensi del precedente primo comma che, per effetto di mobilità interna motivata da esigenze organizzative e di servizio, siano stati preposti alla direzione delle stesse in data successiva a quella di entrata in vigore della l.r. 13 aprile 1988, n. 13 nonchè ai dirigenti di gruppi di lavoro costituiti ai sensi dell'art. 38, terzo comma, della l.r. 25 marzo 1974, n. 18

4. In ogni caso le indennità di responsabilità o di direzione previste ai sensi di legge competono limitatamente al periodo di effettivo esercizio dell'incarico.

5. Per le stesse finalità e con le identiche procedure specificate nei commi precedenti, potranno essere attribuite le indennità previste rispettivamente dall'art. 30, lett. d), della l.r. 9 maggio 1984, n. 26 e dall'art. 33, lett. b), della l.r. 13 aprile 1988, n. 13 nei confronti del personale inquadrato nell'ottava qualifica funzionale limitatamente al periodo di effettivo espletamento dell'incarico di responsabilità.

# REGIONE PUGLIA

## Art. 2

1. Fino all'entrata in vigore della legge di organizzazione delle strutture e dei servizi regionali, l'indennità correlata alla 1<sup>a</sup> qualifica funzionale dirigenziale é corrisposta dal 1° ottobre 1990 secondo i seguenti coefficienti:

- a) 0,9 ai dirigenti Coordinatori preposti con provvedimenti della Giunta Regionale, esecutivi, alla direzione e coordinamento dei Settori e/o Uffici previsti dal vigente ordinamento ed individuati nell'allegato 'A' alla presente legge.
- b) 0,6 ai dirigenti preposti alla direzione di altre strutture, quale immediata articolazione funzionale delle strutture di cui al punto a), previste da leggi regionali o istituite con atti formali di data certa, prima dell'entrata in vigore della l.r. 5 maggio 1990, n. 22, che hanno formato o formeranno oggetto di deliberazione della Giunta Regionale, esecutiva, ai fini dell'attribuzione dell'indennità di cui all'art. 61 della l.r. 13 aprile 1988, n. 13.
- c) 0,4 ai dirigenti preposti alla direzione di tutte le altre strutture. quali articolazioni funzionali di quelle di cui al precedente punto b), costituite con atti formali prima dell'entrata in vigore della l.r. 5 maggio 1990, n. 22, che hanno formato o formeranno oggetto di deliberazione della Giunta Regionale, esecutiva, ai fini dell'attribuzione dell'indennità di cui all'art. 61 della l.r. 13 aprile 1988, n. 13.
- d) 0,1 ai dirigenti che non sono preposti alla direzione di alcuna struttura.

# REGIONE PUGLIA

## Art. 3

1. All'individuazione delle strutture di cui ai punti b) e c) del precedente articolo, per le quali non hanno trovato applicazione le disposizioni di cui all'art. 61 della l.r. 13/88, richiamato dall'art. 46 della l.r. n. 22/90, provvede con atto ricognitivo la Giunta regionale, previa valutazione da parte di apposita Commissione presieduta dall'Assessore al Personale o da un suo delegato e composta:

- da n. 2 rappresentanti delle OO.SS. aziendali maggiormente rappresentative;
- da n. 2 dirigenti regionali designati dalla Giunta regionale.

2. Alla costituzione della commissione provvede il Presidente della Giunta regionale con proprio decreto.

## Art. 4

1. Alla copertura degli oneri finanziari previsti in lire ~~1.300.000.000~~ per il 1990 e in lire ~~2.400.000.000~~ per il 1991, si provvede con utilizzazione dei fondi di cui al Cap. ~~0023020~~ del bilancio per l'esercizio 1991.

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA  
Tramite il II Consiglio  
liare permanente il P.P. P1